

GAL CONCA BARESE SCMARL



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 34 **Interventi a favore dell'agriturismo**

Articolo 1 - Obiettivi della legge

La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

Articolo 2 - Attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del CC, singoli o associati e dai loro familiari di cui all' art. 230 bis del CC, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agriturstica.

Rientrano tra tali attività : a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri; c) organizzare attività ricreative o culturali nell' ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agriturstici integrati Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell' azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell' azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme della presente legge non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Articolo 3 - Utilizzo locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali. A tal fine le Amministrazioni Provinciali, sentiti i Comuni interessati, determinano le località aventi le caratteristiche richieste.

L'ERSAP è autorizzato a dare in concessione a cooperative di imprenditori agricoli, con priorità a quelle giovanili, o a singoli imprenditori agricoli strutture e complessi di beni della Gestione Riforma attualmente disponibili per una loro utilizzazione per fini agriturstici.

Articolo 4 - Promozione dell' offerta e della domanda turistica

La Regione finanzia le spese concernenti: a) la realizzazione di studi e indagini relative all' agriturismo, la realizzazione di manifestazioni, convegni, materiale divulgativo ed iniziative atte a sensibilizzare l' ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche.

L'attività di cui al presente articolo si attua in base ai programmi presentati alla Giunta regionale dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative operanti nella Regione Puglia.

I programmi devono pervenire alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. La Regione, nell' ambito dei programmi di promozione agriturstica, svolge attività di pubblicità e propaganda dell' offerta agriturstica regionale ed assicura la formazione permanente sia di tecnici animatori sia delle famiglie rurali all' agriturismo.

L'attività di cui al presente articolo è svolta dalle Associazioni agrituristiche coordinate dall' assessorato regionale al Turismo.

GAL CONCA BARESE SCMARL

Articolo 5 - Elenco regionale degli operatori agrituristici

Presso la Regione Puglia è istituito l'elenco degli imprenditori agricoli che praticano l'agriturismo.

All'elenco possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole di cui all'art. 2 della presente legge che intendono praticare l'offerta agrituristica per almeno 60 giorni all'anno, ovvero dei familiari conviventi.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse.

L'iscrizione nell'elenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da una apposita Commissione regionale istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

- dall'Assessore regionale al Turismo, che la presiede;
 - da un funzionario regionale dell'Assessorato al Turismo;
 - da un funzionario regionale dell'Assessorato all'Agricoltura;
 - da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL e tre su designazione delle Associazioni di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - da un rappresentante designato dall'Associazione regionale delle Agenzie di viaggio e turismo.
- L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dalla Provincia competente per territorio. Contro le decisioni negative della Commissione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo. Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli iscritti nell'elenco un certificato di operatore agrituristico attestante le attività consentite ed i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte salve comunque le disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze.

Gli operatori iscritti nell'elenco beneficiano:

- a) delle attività di promozione e propaganda di cui al precedente art. 4;
- b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo art. 7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.

Per coloro che richiedono i benefici di cui alla precedente lettera b) onde conseguire l'idoneità ricettiva dei locali destinati alla utilizzazione agrituristica, l'iscrizione nell'elenco è subordinata all'accertamento previsto al secondo comma del successivo art. 10, concernente l'avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti ammessi a contributo.

La Giunta regionale può accordare anticipazioni fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 6 - Obblighi agli operatori iscritti nell'elenco

L'operatore iscritto nell'elenco regionale ha l'obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terzo comma dell'articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso.

La cancellazione dall'elenco è disposta dalla commissione di cui al precedente art. 5 qualora si accerti che l'iscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente, ovvero che ha perduto i requisiti per la iscrizione.

Gli accertamenti relativi sono operati dalla Provincia competente per territorio. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica della revoca stessa.

La cancellazione dell'iscrizione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo art. 7, qualora sia pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione.

Articolo 7 - Iniziative finanziabili agli operatori agricoli

Per l'attuazione della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi nell'elenco di cui al precedente art. 5.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare all'utilizzazione turistica in fabbricati censiti nel Catasto rurale nonché il restauro degli stessi;
- b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio;
- c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera a);
- d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero, al servizio anche delle famiglie rurali;
- e) realizzazione di aree attrezzate a verde;
- f) allestimento di spazi attrezzati per la sosta in tende, roulotte e campers, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi igienici.

Le provvidenze regionali vanno prioritariamente destinate a quelle aziende che per posizione ed estensione dei terreni, per composizione del nucleo familiare, ricavano dall'agricoltura redditi non sufficienti per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con attività accessoria.

GAL CONCA BARESE SCMARL

Per le attività svolte dalle Associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione può concedere contributi di funzionamento nella misura massima dell'80% delle spese ritenute ammissibili.

Articolo 8 - Misura dei contributi

I contributi per l'iniziativa di cui alla lettera a) del precedente art. 7 sono fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 7 i contributi sono fissati nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le iniziative proposte da Enti locali o Enti pubblici i contributi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo dell'80%.

I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o statali.

Ad integrazione della parte di spesa eccedente il contributo può essere concesso un mutuo decennale al tasso fissato per le opere di miglioramento fondiario.

Articolo 9 - Richiesta del concorso finanziario regionale

Le domande per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate: - da una relazione tecnico - economica che inquadri nel contesto della azienda agraria l'attività agriturbistica che il richiedente intende svolgere ed illustri i lavori da eseguire; - dalla planimetria dei locali da destinare all'utilizzazione turistica, con l'indicazione dei relativi impianti ed attrezzature, da una copia del certificato ovvero della domanda di iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 5.

Entro il 30 aprile successivo l'Assessorato all'Agricoltura, di concerto con l'Assessorato al Turismo, trasmette alla Giunta regionale le domande pervenute entro il termine suddetto previa istruttoria consistente nella verifica tecnico - economica delle iniziative proposte con relativa determinazione della spesa ammissibile e nella acquisizione del parere della Commissione di cui al 4° comma del precedente art. 5.

Articolo 10 Concessione ed erogazione dei finanziamenti

La Giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dell'articolo precedente.

L'erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente fino al 70% dell'ammontare lordo e per la quota residua dopo che l'Assessorato regionale all'Agricoltura abbia accertato l'avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale delle somme già erogate.

Articolo 11 Vincolo di destinazione

I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dalla utilizzazione agriturbistica per almeno dieci anni dalla data del collaudo.

L'inosservanza della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte.

Articolo 12 Caratteristiche delle strutture agrituristiche

I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agriturbistica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotate di servizi igienici adeguati al tipo di attività agriturbistica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.

I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e l'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti.

Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti.

GAL CONCA BARESE SCMARL

ALCUNI RIFERIMENTI SULL'ATTIVITA' AGRITURISTICA

L'imprenditore agricolo che intenda dedicarsi all'**agriturismo** deve tenere conto delle specifiche norme che disciplinano questa attività, tenendo presente che, siccome si tratta di materia su cui hanno competenza normativa le regioni, non dovrà fare riferimento alla legge quadro statale (L. 20 febbraio 2006 n. 96), bensì, esclusivamente alle **leggi regionali** (di cui questo sito riporta integralmente il testo). Vi sono poi le norme che stabiliscono uno speciale trattamento fiscale dell'agriturismo (L. 413 del 1991), basato sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA da versare; è comunque possibile rinunciare, determinando imponibile e IVA secondo il metodo ordinario basato sulla differenza fra costi e ricavi.

Infine, si applicano all'agriturismo molte norme generiche, come ad esempio:

- obbligo di dichiarazione, all'autorità di Pubblica Sicurezza, degli ospiti arrivati;
- autorizzazione o licenza edilizia, per gli interventi di recupero dei fabbricati;
- norme per la tutela della privacy;
- norme di autocontrollo sull'igiene alimentare;
- tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- abbonamento speciale per gli apparecchi televisivi;
- compensi SIAE per spettacoli e apparecchi TV e videosegnali in genere;
- tassa sulla pubblicità per i cartelli stradali;
- licenza per servizio internet point al pubblico non alloggiato.

L'**agriturismo**, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è considerato attività agricola connessa. Ad esso, dunque, si applicano molte disposizioni di legge proprie dell'agricoltura. Ma per il fisco l'agriturismo è attività diversa da quella agricola in senso stretto (coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura), e deve tenere una contabilità separata da quella agricola.

Nella contabilità dell'attività agrituristica non è sempre facile esporre alcune voci di costo, non distinte dai costi dell'attività agricola. Si prenda l'esempio della manodopera, che è agricola e spesso svolge mansioni miste, in parte propriamente agricole, in parte riferite all'agriturismo; oppure dell'energia elettrica, dove un'unica utenza è in parte destinata all'agricoltura e in parte all'attività agrituristica.

Allo scopo di semplificare l'attribuzione di questi costi, con la legge n. 413 del 1991, è stato istituito per gli agriturismi un regime fiscale che prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA da versare.

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 5

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alla lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

L'attività agrituristica è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli, cioè a coloro che svolgono attività di coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura. L'attività agrituristica consiste fondamentalmente in quattro tipi di servizio che possono essere svolti anche singolarmente: - allestimento di alloggi per soggiorno, - somministrazione di pasti e di bevande costituiti almeno in parte da prodotti propri, - allestimento di aree attrezzate per il campeggio, - organizzazione di attività ricreative, sportive, culturali e didattiche. Le regole per lo svolgimento di tali attività sono fissate da leggi regionali, coordinate da una legge-quadro dello Stato (la L. 20 febbraio 2006, n. 96), fermo restando che le attività agrituristiche devono essere tutte connesse all'attività agricola, cioè finalizzate sempre alla migliore valorizzazione delle risorse agricole (edifici esistenti e non più utili alla conduzione del fondo, prodotti aziendali, ambiente naturale, risorse culturali del luogo).

Per esercitare l'attività agrituristica occorre il rilascio di una autorizzazione comunale previa verifica, da parte dell'autorità regionale, della complementarità dell'agriturismo rispetto all'attività agricola. Tale verifica viene effettuata verificando (a seconda delle disposizioni regionali) o la prevalenza del fatturato agricolo su quello agrituristico, oppure la prevalenza delle ore di lavoro richieste per l'attività agricola sulle ore di lavoro richieste per l'attività agrituristica. Quest'ultimo calcolo si effettua sulla base di tabelle convenzionali dei tempi di lavoro. L'operatore agrituristico deve:

GAL CONCA BARESE SCMARL

- avere l'autorizzazione comunale, - registrare gli ospiti in arrivo secondo le norme di pubblica sicurezza;
- ottenere l'autorizzazione sanitaria per i locali di accoglienza e per quelli in cui si trattano generi alimentari;
- dotarsi del piano aziendale di autocontrollo igienico sanitario previsto per il trattamento delle sostanze alimentari (se svolge attività di trasformazione dei prodotti o di ristorazione);
- dotare di abilitazione sanitaria (libretto sanitario o frequentazione di corsi formativi, secondo norme regionali) le persone che si occupano dell'accoglienza e in particolare del trattamento di sostanze alimentari;
- non costruire nuovi edifici, ma utilizzare esclusivamente edifici già esistenti in azienda e non più utili alla conduzione del fondo;
- impiegare nella ristorazione la quota di prodotto proprio stabilita dalla Regione;
- rispettare tutte le norme generali attinenti i diversi servizi che presta (es. fiscali, smaltimento rifiuti, canoni televisivi, diritto d'autore per manifestazioni musicali, ecc.).

Per avviare una attività di agriturismo occorre l'autorizzazione rilasciata dal Comune. L'agriturismo è disciplinato da leggi regionali: non esiste dunque un iter amministrativo unico per ottenere l'autorizzazione comunale per l'agriturismo, che è il documento necessario per poter esercitare l'ospitalità.

In generale, comunque, le Regioni hanno istituito un Elenco regionale o provinciale, dei soggetti idonei allo svolgimento dell'attività agrituristica. L'iscrizione in tale Elenco è subordinata alla verifica di alcuni requisiti soggettivi del titolare dell'attività (non deve aver avuto condanne per reati contro la salute e la sicurezza pubblica) e di alcuni requisiti dell'azienda (in base alla consistenza dell'attività agricola, si stabiliscono i limiti di ricettività per i diversi servizi agrituristici). La tenuta dell'Elenco, di solito, è affidata alle Province. La domanda di iscrizione all'elenco deve effettuarsi su apposita modulistica predisposta dalla Regione. Ottenuta l'iscrizione nell'Elenco, si possono eseguire le opere necessarie all'allestimento degli alloggi, degli spazi per campeggiatori, dei punti di ristoro, e dei servizi ricreativi o culturali, in modo da poter poi iniziare l'attività di agriturismo. Si ricorda che, all'attività agrituristica, possono essere destinati esclusivamente edifici già esistenti in azienda e non più utili alla conduzione del fondo; le nuove costruzioni non sono consentite.

Completati i lavori, quando tutto è pronto, si richiede l'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica. Alla domanda, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile in Comune, occorre allegare il certificato di iscrizione nell'Elenco di cui sopra, il parere dell'autorità sanitaria sulla idoneità igienica di locali e attrezzature, e altri documenti che sono, caso per caso, indicati nelle istruzioni che accompagnano il modulo. Il parere dell'autorità sanitaria può essere sollecitato dallo stesso Comune, oppure richiesto direttamente alla ASL dall'interessato. Se si fa attività di ristorazione, o di preparazione della prima colazione, se quindi si manipolano generi alimentari, occorre dotarsi di un manuale aziendale di autocontrollo igienico sanitario, che la ASL esaminerà. Ove il Comune non risponda alla domanda entro un arco di tempo stabilito (60 o 90 giorni, a seconda delle Regioni), si applica il principio del silenzio assenso, per cui la domanda si intende accolta. Dal momento che si sostengono spese finalizzate all'agriturismo (es. per opere di restauro edilizio), inizia anche la "storia" fiscale dell'attività agrituristica, con la comunicazione all'ufficio IVA che, alla partita IVA del titolare dell'azienda, si riferisce anche questa attività. Di norma, ai sensi della Legge (statale) n. 413/91, art. 5, il reddito imponibile dell'agriturismo si calcola secondo un regime forfetario, nella misura del 25% dei ricavi al netto dell'IVA; l'IVA si verserà pure forfetariamente, nella misura del 50% dell'IVA incassata con i corrispettivi dell'ospitalità. Si può tuttavia optare, con impegno triennale, per l'applicazione delle norme fiscali ordinarie, determinando, reddito imponibile e IVA da versare, per differenza fra entrate e uscite. Ove si applichi il sistema forfetario, non è ammesso considerare nel calcolo alcun costo; se invece si opta per il sistema ordinario, i costi di avvio e di esercizio dell'attività (e la connessa IVA) contribuiranno, in negativo, alla determinazione del reddito imponibile e dell'IVA da versare. L'aliquota IVA per pernottamenti (alloggio e campeggio) e ristorazione, è del 10%; per tutti gli altri servizi è del 20%. Per l'agriturismo si è anche tenuti al versamento al Comune della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), generalmente calcolata secondo le tariffe di alberghi e ristoranti. Altri oneri da tenere presenti riguardano l'abbonamento speciale per la detenzione di apparecchi televisivi (TV nelle camere o in sala comune) e i corrispettivi dovuti alla SIAE per il diritto d'autore connesso con le riproduzioni videosegno (TV, videoregistratori, computer, a disposizione degli ospiti) o per manifestazioni musicali, teatrali, ecc.

GAL CONCA BARESE SCMARL

FARE AGRITURISMO IN PUGLIA: ALCUNE INDICAZIONI

L'art. 5 della Legge Regionale 34/85 ha istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.

L'iscrizione **nell'elenco regionale degli operatori agrituristici** è condizione necessaria per ottenere da parte del comune l'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività agrituristiche.

Considerando, però, che le attività agrituristiche possono svilupparsi solo nelle aree individuate come idonee dalle **amministrazioni provinciali** l'iscrizione ne consegue che è necessario preventivamente un provvedimento provinciale di approvazione.

Quindi, coloro i quali intendono svolgere attività agrituristiche devono:

- presentare domanda, in carta da bollo, **indirizzata al Comune** dove ha sede il centro aziendale corredata da tutta la documentazione di seguito elencata;
- i comuni trasmettono la richiesta alle amministrazioni provinciali competenti per territorio che curano l'istruttoria;
- al termine dell'istruttoria le amministrazioni provinciali trasmettono la domanda alla Commissione regione per l'attuazione dell'elenco regionale degli operatori agrituristici presso l'Assessorato al Turismo;
- all'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici è necessario tornare al comune per ottenere l'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività.

Ai sensi della Legge Regionale n. 12/1993 sono "alloggi agrituristici" i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all' Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell' art. 2135 cc, esercitano un' attività diretta alla coltivazione del fondo. L' attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all' attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull' agriturismo. Non possono essere adibite all' attività di ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dell' imprenditore o normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma dell' art. 239 bis cc. I locali destinati all' esercizio di attività agriturbistica devono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste dal regolamento comunale per le civili abitazioni. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o i servizi destinati alla famiglia dell'imprenditore agricolo o ad altro ospite. Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalità devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario completo di wc con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi dell' imprenditore agricolo. Per ogni camera da letto, l' arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino da rifiuti. L' utilizzo di immobili rurali per l' esercizio di alloggio agriturbistico non comporta modifiche di destinazione d' uso dei medesimi ai fini urbanistici. I locali degli alloggi agriturbistici devono far parte della struttura dell' azienda ed essere siti, di norma, nell' ambito domestico dell' imprenditore o in contiguità dello stesso in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità . Negli alloggi agriturbistici possono essere somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali. L' esercizio dell' attività agriturbistica è soggetta ad autorizzazione comunale. Nella domanda per ottenere l' autorizzazione di esercizio l' interessato deve dichiarare:

- di essere iscritto nell' apposito albo regionale degli operatori agriturbistici;
- generalità del dichiarante;
- caratteristiche e dimensioni dell' azienda agricola;
- numero e ubicazione dei vani destinati all' attività ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene data ospitalità e, comunque, non inferiore a 60 giorni l' anno;
- prezzi massimi che s' intendono praticare per ogni servizio e prestazione.

GAL CONCA BARESE SCMARL

LA DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI –

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

- Relazione tecnico-economica delle attività agricole che si svolgono in azienda e di quelle agrituristiche da svolgersi, fornendo i relativi bilanci, ivi compreso l'utilizzo di mano d'opera delle due attività e dei requisiti che rendono possibile l'iscrizione;
- Planimetria della zona in scala 1:2000, estesa per un raggio di 200 metri dai fabbricati rurali;
- Corografia generale della zona, in scala 1:25000;
- Pianta dei fabbricati rurali in scala 1:100, evidenziando le seguenti zone ant e post intervento:
 1. zona destinata ad abitazione della famiglia rurale (colore verde)
 2. zona destinata ad attività agricola (colore rosso)
 3. zona da adibirsi ad attività agrituristica (colore giallo)
- Titoli di proprietà o di possesso dei terreni e visura catastale. In caso di locazione copia del contratto in cui sia espressamente permessa l'attività agrituristica, registrato e per un periodo di 15 anni;
- Copia Certificato Iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A.
- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà come fac-simile allegato
- Concessione Edilizia Comunale, o preventiva Dichiarazione Comunale di non impedimento alla realizzazione delle opere per assenza di vincoli, per gli interventi che prevedono azioni su strutture murarie;

*N.B. Tutti i suddetti documenti dovranno essere in duplice copia
La relazione tecnico-economica, la planimetria , la corografia e le piante dei fabbricati rurali dovranno essere datati, timbrati e firmati da un Tecnico Agrario iscritto regolarmente all'Albo.*

GAL CONCA BARESE SCMARL

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 20____, ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, il/la sottoscritt_____

nat _____ a _____ il _____ residente a _____ Prov. _____ Cap _____ via _____ n. _____.

Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- che per il triennio precedente la data di presentazione della domanda, non ho riportato condanne penali previste da uno degli art. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale e che non ho subito condanne in materia d'igiene, sanità e frode nella preparazione degli alimenti;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della L.1423/56 e successive modificazioni;
- che l'attività agrituristica sarà in rapporto di concessione e complementarietà a quella agraria che rimarrà, comunque, principale;

che la famiglia convivente si compone come risulta dal seguente prospetto:

Nr.Ord.	Cognome e Nome	Nascita		Rapporto con il/la Dichiarante
		Luogo	Data	

Ai sensi della Legge 675/96, autorizzo al trattamento dei dati personali per gli adempimenti di cui alla L.R. 34/85.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, il _____

Il/La DICHIARANTE

GAL CONCA BARESE SCMARL